

Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Archivio istituzionale della ricerca

Una laurea in esilio. Benvenuto Stracca e i suoi maestri

This is the final peer-reviewed author's accepted manuscript (postprint) of the following publication:

Published Version:

Alessia Legnani Annichini (2021). Una laurea in esilio. Benvenuto Stracca e i suoi maestri. ANNALI DI STORIA DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE, 25(2 - luglio-dicembre 2021), 223-238 [10.17396/102623].

Availability:

This version is available at: <https://hdl.handle.net/11585/843945> since: 2022-01-04

Published:

DOI: <http://doi.org/10.17396/102623>

Terms of use:

Some rights reserved. The terms and conditions for the reuse of this version of the manuscript are specified in the publishing policy. For all terms of use and more information see the publisher's website.

This item was downloaded from IRIS Università di Bologna (<https://cris.unibo.it/>).
When citing, please refer to the published version.

(Article begins on next page)

This is the final peer-reviewed accepted manuscript of:

Alessia Legnani Annichini, Una laurea in esilio. Benvenuto Stracca e i suoi maestri, in "Annali di Storia delle università italiane, Rivista semestrale" 2/2021, pp. 223-238, doi: 10.17396/102623

The final published version is available online at: [10.17396/102623](https://doi.org/10.17396/102623)

Rights / License:

The terms and conditions for the reuse of this version of the manuscript are specified in the publishing policy. For all terms of use and more information see the publisher's website.

This item was downloaded from IRIS Università di Bologna (<https://cris.unibo.it/>)

When citing, please refer to the published version.

*Una laurea in ~~saerestia~~esilio.
Benvenuto Stracca e i suoi Maestri*

Quella di Benvenuto Stracca, giurista anconetano autore della prima opera scientifica specificamente dedicata alla materia commerciale – il *Tractatus de mercatura seu mercatore* (1553)¹ –, è figura largamente studiata, ma ancora di recente sono stati rinvenuti nuovi documenti relativi alla sua biografia. Si tratta dei verbali dell'esame di laurea in diritto civile² e in diritto canonico³, brillantemente superati presso lo *Studium* di Bologna il 30 aprile 1537, diversamente da quanto ipotizzato dalla storiografia, che aveva individuato nel 1538 l'anno in cui il 'padre' della scienza mercantile avrebbe conseguito le insegne dottorali⁴.

I verbali in oggetto – conservati presso l'Archivio di Stato di Bologna – presentano un duplice motivo di interesse. Mentre sono esemplari delle puntuali registrazioni del momento conclusivo dell'*iter studiorum* da parte dei colleghi dei docenti di entrambi i diritti, contengono altresì preziose indicazioni sulla formazione di un laureando destinato a conseguire fama e notorietà per i suoi lavori di *ius mercatorum*. In definitiva ci rivelano come le lauree, allora come oggi, non fossero tutte uguali.

La notizia di queste carte è data da Maria Teresa Guerrini nel suo *Qui voluerit in iure promoveri...*⁵, in cui repertoria ed informa di tutti i laureati in diritto dello Studio

¹ Benvenutus Stracca, *De mercatura, seu mercatore tractatus*, Venetiis, [Paolo Manunzio](#), 1553.

² ASBo, *Atti del collegio di diritto civile*, 28 (1501-1539), c. 176v.

³ ASBo, *Atti del collegio di diritto canonico*, 23 (1524-1537), c. 263v.

⁴ L. Franchi, *Benvenuto Stracca giureconsulto anconitano del secolo XVI*, Roma, [E. Loescher e C.](#), 1888, p. 26; A. Lattes, *Lo Stracca giureconsulto*, in «Rivista di diritto commerciale», VII/1 (1909), p. 625; M. Chiaudano, voce *Stracca Benvenuto*, in *Novissimo Digesto Italiano*, 18, Torino, [Unione tipografica-editrice torinese](#), 1957, p. 468; P. Verrucoli, *L'opera di Benvenuto Stracca*, in *Benvenuto Stracca nel quarto centenario della morte*, Convegno di studio (Ancona, 29 marzo 1980), Ancona, [Camera di commercio industria artigianato e agricoltura](#), 1981, p. 34 e V. Piergiovanni, *Il Tractatus "De Nautis, Navibus et Navigatione" di Benvenuto Stracca*, in *Benvenuto Stracca. Ex Antiquitate Renascor*, Atti del Convegno (Ancona, 22 febbraio 2013), a cura di G. Piccinini, A. Mordenti, V. Piergiovanni, Gian Savino Pene Vidari, M. Bonomelli, R. Borgognoni, Ancona, [Gabbiano srl](#), 2014, p. 57.

⁵ M.T. Guerrini, *Qui voluerit in iure promoveri... I dottori in diritto nello Studio di Bologna (1501-1796)*, Bologna, [Clueb](#), 2005, p. 162. Ringrazio di cuore la collega Maria Teresa Guerrini per aver condiviso con me i risultati di una sua ricerca ancora *in itinere*, agevolandomi nella ricostruzione dei profili biografici dei docenti che valutarono Benvenuto Stracca all'esame di laurea.

ha formattato: Tipo di carattere: Corsivo

bolognese per l'età moderna. Una notizia tra le moltissime che la ricca monografia della studiosa bolognese ci offre e che, se ai più è passata inosservata, non è sfuggita all'occhio attento degli archivisti Carlo Giacomini, Giovanna Giubbini e Gioia Sturba, che nel 2013 l'hanno ripresa e sottolineata in un contributo apparso sul «Notiziario del porto di Ancona»⁶. Se a loro si deve l'indubbio merito di aver portato alla ribalta tali documenti, che arricchiscono le notizie concernenti la vita di Stracca, non si può, tuttavia, fare a meno di notare come abbiano mancato di approfondirne alcuni aspetti di particolare interesse. Aspetti che mi propongo di valorizzare in questo contributo a partire dall'errore nella paternità, proseguendo con le dispense ricevute al normale *iter studiorum*, per concludere con i *doctores* chiamati ad esaminare e ad addottorare Benvenuto Stracca.

Occorre anzitutto precisare come per il 1537 manchino i *Libri secreti*⁷. La ricostruzione della laurea per quell'anno pertanto non può che essere parziale, basandosi esclusivamente sugli «Atti del collegio di diritto civile» e sugli «Atti del collegio di diritto canonico»⁸, comunque rivelatisi preziosi, anche se da tale documentazione non è possibile evincere quali *puncta* Stracca abbia discusso e quali tesi sostenuto in sede d'esame. Non ci sono giunti il *Sermo promotionalis*, vale a dire il discorso pronunciato sulla disciplina eletta per concludere il corso di studi, né la *Praelectio*, consistente nell'illustrazione di un argomento nodale della materia prescelta⁹. Essi ci avrebbero consentito di verificare se la sensibilità di Stracca per il *ius mercatorum* si fosse affacciata fin dagli anni della formazione *in legibus*, come peraltro parrebbe confermare la scelta dei promotori (e lo vedremo tra poco).

⁶ C. Giacomini, G. Giubbini, G. Sturba, *Nuovi documenti su Benvenuto Stracca*, in «Notiziario del porto di Ancona», 13 (2013), pp. 15-21. Ringrazio di cuore il dott. [Carlo Giacomini](#), Direttore dell'Archivio di Stato di Ancona, che mi ha portato a conoscenza di questo contributo.

⁷ M.T. Guerrini, *Qui voluerit in iure promoveri...*, cit., p. 99

⁸ ASBo, *Atti*, cit., 28 (1501-1539), cc. 176r-176v e ASBo, *Atti*, cit., 23 (1524-1537), cc. 263r-263v. Pur riferendosi a questi materiali, il contributo di C. Giacomini, G. Giubbini, G. Sturba, *Nuovi documenti*, cit., p. 15 li indica erroneamente come «Libri secreti».

⁹ A. Sorbelli, *Il "Liber secretus iuris caesarei" dell'Università di Bologna*, II: 1421-1450. *Con una introduzione sull'esame nell'Università durante il Medioevo*, Bologna, [Istituto per la Storia dell'Università di Bologna](#), 1942 (Universitatis Bononiensis Monumenta), pp. LXXIII-LXXIV.

Un primo elemento di attenzione concerne il nome del padre di Benvenuto, chiamato in entrambi gli atti di presentazione al collegio Giovanni Giacomo¹⁰ anziché Anton Giacomo, come unanimemente indicato dalla storiografia. In base a tale discrepanza è difficile non chiedersi se le carte esaminate si riferissero proprio all'autore del *Tractatus de mercatura seu mercatore* e non ad un suo omonimo di diversa paternità. La provenienza, la data e i Maestri mi hanno, infine, convinto che esse concernessero proprio il giureconsulto anconetano. Già Luigi Franchi, nel suo risalente ma ancora fondamentale studio, ha ampiamente dimostrato e documentato come Benvenuto fosse figlio di Anton Giacomo¹¹, impegnato nella professione notarile e nella vita pubblica cittadina, ove svolgeva un ruolo attivo di primo piano¹². Nella sua ricostruzione della famiglia, avente peraltro un'unica linea di discendenza, non compare alcun Giovanni Giacomo e di lui non vi è alcuna traccia presso l'Archivio di Stato di Ancona. Il che mi fa propendere per un errore materiale nella registrazione degli atti del collegio. Un errore duplice, in quanto compiuto sia per l'esame di diritto civile sia per quello di diritto canonico, e con verosimiglianza riconducibile ad uno stesso copista, cui evidentemente la famiglia anconetana era sconosciuta e che aveva pedissequamente riportato i dati anagrafici da un documento all'altro.

Ugualmente di interesse la durata degli studi di Stracca. Lo stesso Franchi – seguito da altri autorevoli studiosi¹³ – ha ipotizzato che, dopo una prima formazione nelle scienze umane in cui ebbe quale maestro Ambrogio Nicandro († 1560ca.),

¹⁰ ASBo, *Atti*, cit., 28 (1501-1539), c. 176r, «...comparuit dominus Benvenutus filius domini Johannis Jacobi Stracha de Anchona...» e ASBo, *Atti*, cit., 23 (1524-1537), c. 263r, «...comparuit dominus Benvenutus Stracha filius domini Johannis Jacobi Stracha anchonitanus...».

¹¹ L. Franchi, *Benvenuto Stracca*, cit., pp. 18-24. La paternità individuata da Franchi è stata ribadita in tutte le successive opere dedicate o in cui si accenna alla biografia di Benvenuto Stracca a partire dalla fondamentale voce di V. Piergiovanni, *Stracca, Benvenuto*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletto (d'ora in poi *DBGI*), II, Bologna, [Il Mulino](#), 2013, pp. 1920-1922 ed ai testi ivi citati fino alla mia recentissima voce *Stracca, Benvenuto*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (d'ora in poi *DBI*), 94, Roma, [Istituto dell'Enciclopedia Italiana](#), 2019, pp. 286-288.

¹² Il coinvolgimento nella vita politica cittadina di Anton Giacomo Stracca è approfondito da L. Franchi, *Benvenuto Stracca*, cit., pp. 17-18.

¹³ A. Lattes, *Lo Stracca giureconsulto*, cit., pp. 624-625; M. Chiaudano, *Stracca Benvenuto*, cit., p. 468; A. Mordenti, *Un anconitano del '500: Benvenuto Stracca*, in *Benvenuto Stracca nel quarto centenario della morte*, cit., p. 17; P. Verrucoli, *L'opera di Benvenuto Stracca*, cit., p. 34; V. Piergiovanni, *Stracca, Benvenuto*, cit., p. 1920 e Id., *Il Tractatus "De Nautis"*, cit., p. 57.

latinista toledano di chiara fama¹⁴, solo all'età non più giovanissima di 23 anni Benvenuto intraprendesse lo studio del diritto, mettendo a frutto nel migliore dei modi il periodo di soggiorno forzato a Bologna, dove si era trasferito nel 1532, in conseguenza della condanna all'esilio in cui era incorso all'indomani dell'assoggettamento di Ancona allo Stato Pontificio. Condanna che aveva colpito tutti i membri dell'aristocrazia allora dominante in città¹⁵

Alla luce dell'ordinario *iter studiorum*, la storiografia – lo si è detto – ha collocato la laurea del giurista nel 1538, ma le carte ritrovate la smentiscono: Benvenuto Stracca si laureò *in utroque iure* il 30 aprile del 1537. Un paio di giorni prima aveva chiesto ed ottenuto da entrambi i collegi la dispensa «quod non audivit lectiones sui magistri neque legit legem vel §»¹⁶, che gli consentiva di addottorarsi in anticipo rispetto ai tempi fissati dagli statuti delle università e dei collegi bolognesi¹⁷. Una riduzione dei tempi della formazione giuridica che nel XVI secolo era concessa con una certa frequenza e che nel caso della richiesta del Nostro poteva trovare giustificazione nel

¹⁴ Ambrogio Nicandro o De Victoria († 1560 ca.) è un umanista di Toledo che fu incaricato da Lorenzo de' Medici di insegnare le umane lettere in Firenze. Trasferitosi a Roma, perse tutte le proprie sostanze nel saccheggio perpetrato dalle truppe imperiali di Carlo V, tanto da doversi trasferire ad Ancona, dove concluse la sua vita insegnando (Nicolas Antonio Hispaniensi I.C., *Bibliotheca Hispana Vetus, sive Hispani scriptores qui ab Octaviani Augusti aevo ad annum Christi MD. Floruerunt*, I, Matriti, [Apud viduam et heredes D. Ioachimi Ibarrae Regii quondam typographi](#), 1788, p. 508). Stracca divenne allievo prediletto e amico di Ambrogio Nicandro tanto da pubblicarne i carmi. Il maestro ricambiò introducendo con alcuni versi il suo più famoso *Tractatus* (A. Legnani Annichini, *Stracca, Benvenuto*, cit., p. 286). Forse proprio riconducibile all'insegnamento del latinista toledano è l'attenzione che il giurista – pur senza mettere in discussione il metodo bartolista – mostra verso le *opiniones* degli umanisti così come verso la letteratura latina classica. Per un approfondimento sulla dottrina umanistica nell'opera di Stracca, v. A. Barbagli, *Giuristi moderni tra fedeltà al mos italicus e suggestioni culte. Le citazioni umanistiche nel trattato De mercatura di Benvenuto Stracca (1553)*, in «Historia et ius», 15 (2019), pp. 1-23.

¹⁵ L. Franchi, *Benvenuto Stracca*, cit., pp. 24-26.

¹⁶ ASBo, *Atti*, cit., 28 (1501-1539), c. 176r e ASBo, *Atti*, cit., 23 (1524-1537), c. 263r, «ut admitti possit ad examum scilicet eo quod non legit namque repetit namque audivit de oratore»

¹⁷ *Constitutiones Sacri Collegii Doctorum Iuris Civilis Civitatis Bononie* (1397), in C. Malagola, *Statuti delle Università e dei Collegi dello Studio bolognese*, Bologna, [Nicola Zanichelli editore](#), 1988 (rist. anast. Ed. Bologna, 1888), *Que servari debeant per Doctores dicti collegij aliquem scholarem forensem presentantes et per ipsum scholarem presentatum ad privatam vel publicam examen. Rubrica [10]*, «Dum tamen presentare non valeat aliquem scholarem ad privatam vel publicum examen minorem viginti annis, nec aliquem qui non audiverit iura civilia saltem octo annis, nisi aliter per doctores dicti Collegij fuerit dispensatum, et qui non repetierit unam legem vel paragrafum publice cum oppositis et quesitis eo anno in civitate Bononie, de quibus credatur sacramento dicti scholaris, prestando in manibus Prioris dicti Collegij vel alterius de mandato Prioris predicti» e *Statuta utriusque universitates iuristarum Sudii Bononiensis*, in C. Malagola, *Statuti delle Università*, cit., *Quantum doctorandus debeat studuisse. Rubrica [liiii]*, p. 113, «Iubemus scolarem qui voluerit in iure canonico conventuari, nullatenus admitti, nisi audiverit vel alias legerit per sex annos, et hoc si simplex canonista est [...] Si quis autem voluerit in civili promoveri, non admittantur, nisi per octo annos vel ad minus per septem annos studuerit [...]». Si richiedevano 8 anni di frequenza per poter addottorarsi in diritto civile e 6 anni per addottorarsi in diritto canonico; tempi che, tuttavia, erano abbreviati – a 7 anni per il diritto civile e a 4 anni per il diritto canonico – nel caso in cui il candidato avesse seguito i corsi dell'altro diritto (A. Sorbelli, *Il "Liber secretus"*, cit., II, p. XXXIV).

desiderio di mettere quanto prima a frutto le competenze acquisite, iniziando quella carriera forense che gli avrebbe garantito una buona entrata economica con cui contribuire a risollevarne la famiglia dall'impoverimento inevitabilmente conseguito all'interruzione dell'attività paterna a causa dell'esilio. L'accoglimento della domanda è forse da ricondursi proprio alla sua condizione di esule, che dovette essere reputata un motivo sufficientemente valido per acconsentire ad un abbreviato percorso di studi.

Non è questa l'unica dispensa¹⁸ di cui poté beneficiare Stracca: gli fu concesso, infatti, di sostenere l'esame pubblico – il *conventus* – nella sacrestia della Chiesa cattedrale, vale a dire in «loco pauperis»¹⁹. Questa circostanza, da un lato, stupisce considerando che il casato cui apparteneva era stato tra i più influenti di Ancona e che il padre fino al momento del confino aveva esercitato la lucrosa professione notarile e ricoperto cariche in seno alle istituzioni comunali; dall'altro, tuttavia, non si può dimenticare lo stato di esiliato del candidato, che probabilmente imponeva di contenere le spese in attesa dell'auspicato rientro in Patria. Fin dal Quattrocento peraltro – come rilevato da Sorbelli – accadeva sempre più spesso che, in deroga alle disposizioni statutarie, seppur solo al ricorrere di gravi ragioni – «di ordine pubblico, di particolari incidenti o di urgenza assoluta» (evidentemente invocate da Stracca) – il laureando fosse dispensato dal sostenere il dispendioso²⁰ esame pubblico in San Pietro, limitando in tal modo i costi del dottorato²¹.

Un ulteriore aspetto che vorrei approfondire concerne i *doctores* il cui magistero Stracca seguì a Bologna e quelli chiamati a far parte delle commissioni che gli rilasciarono il titolo di dottore *in utroque iure*. Nella città felsinea egli poté ascoltare ed apprendere la lezione da quei Maestri che sempre ricorderà nelle sue opere, a partire

¹⁸ Sulle diverse tipologie di dispensa v. A.L. Trombetti Budriesi, *L'esame di laurea presso lo Studio bolognese. Laureati in diritto civile nel secolo XV*, in *Studenti e Università degli studenti fra XII e XIX secolo*, a cura G.P. Brizzi e A.I. Pini, Bologna, [Istituto per la Storia dell'Università](#), 1988, p. 183 e M.T. Guerrini, *Norma e prassi nell'esame di laurea in diritto a Bologna (1450-1800)*, in «Storicamente», 3 (2007), pp. 12-13.

¹⁹ ASBo, *Atti*, cit., 28 (1501-1539), c. 176r e ASBo, *Atti*, cit., 23 (1524-1537), c. 263r

²⁰ Sui costi del dottorato v. A. Sorbelli, *Il "Liber secretus"*, cit., II, pp. XCIX-CVIII e A.I. Pini, *Scolari ricchi e scolari poveri tra medioevo ed età moderna*, in *Le Università dell'Europa*, IV. *Gli uomini e i luoghi (secoli XII-XIII)*, a cura di G.P. Brizzi e J. Verger, [TriesteMilano, RAS](#), 1993, pp. 157-189.

²¹ Tale dispensa era concessa dall'Arcidiacono, dal suo Vicario o dal Vescovo (A. Sorbelli, *Il "Liber secretus"*, cit., II, p. LXXI).

da Ugo Boncompagni († 1585)²², come lui proveniente da una famiglia di mercanti e destinato a salire il soglio pontificio nel 1572 con il nome di Gregorio XIII. Certamente Benvenuto frequentò le aule in cui il futuro pontefice teneva la cattedra ordinaria mattutina, leggendo ad anni alterni – come voleva la prassi – il Digesto Vecchio ed il Codice fino al 1539²³; il nome di Boncompagni, peraltro, figura tra i soprannumerari nella sua commissione di laurea in *ius civile*²⁴. A lui Stracca dedicò due delle sue opere: il *Tractatus de assecurationibus* (1569), quando era ancora cardinale²⁵, e le *Adnotationes in Responsa Cravetae* (1580), una volta divenuto papa²⁶. Un’attestazione di stima indiscussa, cui forse non era estraneo il desiderio di compiacere chi governava sulla sua Ancona, cui nel frattempo aveva potuto far ritorno²⁷, onde evitare di esserne nuovamente bandito e rivivere un’esperienza che, seppur sfruttata nel migliore dei modi, doveva averlo segnato.

Ugo Boncompagni non fu il solo docente dello *Studium* bolognese a lasciare un’impronta profonda nel giureconsulto anconetano, come si evince dai suoi *tractatus*, nei quali più volte ricorre all’appellativo di *praeceptor meus*²⁸, laddove richiama l’*opinio* – certamente a lui ben nota – di quei professori che con ogni evidenza avevano

²² Per un approfondimento v. L. Sinisi, *Boncompagni, Ugo (Gregorio XIII, papa)*, in *DBGI*, cit., I, pp. 286-287 e la bibliografia ivi richiamata.

²³ L. Sinisi, *Boncompagni, Ugo (Gregorio XIII, papa)*, cit., p. 286. – Per gli insegnamenti tenuti da Ugo Boncompagni tra il 1532 e il 1537 v. U. Dallari, *I rotuli dei lettori legisti e artisti dello Studio bolognese dal 1384 al 1799*, II, Bologna *Fratelli Merlani*, 1889, pp. 67-84.

²⁴ *ASBo, Atti*, cit., 28 (1501-1539), c. 176v.

²⁵ Benvenutus Stracca, *De Assecurationibus, Tractatus*, Venetiis, *Al segno della Fontana*, 1569, cc. 2r-4v.

²⁶ Benvenutus Stracca, *In egregii I.C. Aymonis Cravetae responsa Annotaciones*, Venetiis, *Apud Bartholomaeum Caramellum ad signum Reginae*, 1580, cc. 1r-2r.

²⁷ Il 10 marzo 1539 papa Paolo III concesse al comune di Ancona una bolla di reintegrazione in tutti i suoi diritti e l’anno successivo Stracca, concluso il mandato quale vice-podestà di Ascoli, fece ritorno ad Ancona. Qui esercitò con successo la professione forense ed assunse ruoli di prestigio nelle più alte istituzioni cittadine succedendo al padre (A. Legnani Annichini, *Stracca, Benvenuto*, cit., p. 286).

²⁸ I passi in cui Stracca si riferisce con l’appellativo di «praeceptor meus» ai suoi maestri sono stati segnalati da L. Franchi, *Benvenuto Stracca*, cit., p. 26 e solo in minima parte da me integrati. Ludovico Gozzadini è così chiamato nel *De mercatura seu mercatore tractatus*, *Venetiiis-1553cit.*, c. 24v, 112r, 127r, 137v, 204r, 235v e 256r; nel *De proxenetis et proxenetis, tractatus*, Francoforti, *ex officina typographica Nicolaj Bassaei*, 1593, c. 177r; nel *De assecurationibus. Tractatus*, *Venetiiis-1569cit.*, c. 39v, 110v e 133r e *In egregii I.C. Aymonis Cravetae Responsa Annotaciones*, *Venetiiis-1580cit.*, alle carte 16r, 21r, 25v, 73v, 91v, 160rv e 106vf. Pietro Paolo Parisio è ricordato da Stracca quale suo Maestro molte volte nel *De mercatura*, cit., alle cc. 48v, 99r, 133r, 141r, 160v e 185v; una sola volta nel *De proxenetis*, cit., c. 148r e nel *De assecurationibus*, cit., c. 105v; due nel *De adiecto*, cit., alle cc. 270r e 272v; con frequenza nelle *Annotaciones*, cit., alle cc. 9r, 13v, 19v, 30r, 35r e 71v. Il meno citato è Agostino Berò, che viene così ricordato nella *praefatio* al *De assecurationibus*, cit., alle cc. 12v e 22r e nelle *Annotaciones*, cit., c. 109v.

contribuito in misura più significativa alla sua preparazione giuridica: Ludovico Gozzadini († 1536)²⁹, Pier Paolo Parisio († 1545)³⁰ ed Agostino Berò († 1554)³¹. In tal modo egli riconosce loro l'importante ruolo avuto nei suoi confronti, quasi a volerli pubblicamente ringraziare per quanto insegnatogli.

Su tutti, Ludovico Gozzadini³², di nobile famiglia senatoria bolognese «summae scientiae, ac singularis memoriae vir»³³, le cui lezioni ordinarie *de mane* sul *Digestum Vetus* e sul *Codex*, ad anni alterni³⁴, Stracca poté seguire fino al 1536, anno in cui il *legum doctor*, certamente stimato in considerazione dell'alto stipendio percepito³⁵, passò a miglior vita³⁶. Alla rinomata produzione consiliare del Maestro³⁷, il giurista anconetano attinge a piene mani non solo nelle opere giuscommercialistiche ma anche nelle *Adnotationes* ai *Responsa* del piemontese Aimone Cravetta († 1569)³⁸, scritto con cui aspirava ad inserirsi nella tradizione di quanti commentavano i testi dei propri predecessori³⁹. Da segnalare come in materia di procedura da seguire «in causis mercatorum», laddove precisa che è opportuno decidere secondo equità rigettando le sottigliezze giuridiche, egli richiami anche la *repetitio* svolta da Gozzadini sulla legge

²⁹ La figura e l'opera del giurista sono analizzate da E. Cortese e B. Pieri, *Gozzadini, Ludovico jr e famiglia*, in *DBGI*, cit., I, pp. 1043-1044.

³⁰ Un profilo bio-bibliografico del *legum doctor* è delineato da D. Tarantino, *Parisio, Pier Paolo*, in *DBGI*, cit., II, pp. 1512-1514.

³¹ Per un approfondimento v. M. Cavina, *Berò, Agostino*, in *DBGI*, cit., I, pp. 232-233.

³² E. Cortese e B. Pieri, *Gozzadini, Ludovico jr e famiglia*, in *DBGI*, cit., I, pp. 1043-1044.

³³ Benvenuti Stracchae, *In egregii I.C. Aymonis Cravetae Responsa Annotationes*, cit., c. 106r.

³⁴ Gozzadini lasciò la cattedra mattutina nel 1528 per agevolare Carlo Ruini, ormai anziano, cui succedette, riprendendo il suo posto nel 1531-32 (L. Simeoni, *Storia della Università di Bologna*, II. *L'Età Moderna (1500-1888)*, Bologna, [Nicola Zanichelli editore](#), 1947, p. 40).

³⁵ Lo stipendio percepito da Gozzadini ammontava a 800 scudi (L. Simeoni, *Storia della Università*, cit., p. 40).

³⁶ U. Dallari, *I rotoli dei lettori*, cit., pp. 67-84 (E. Cortese e B. Pieri, *Gozzadini, Ludovico jr e famiglia*, cit., p. 1044).

³⁷ Ludovicus de Gozadinis, *Consilia*, Lugduni, 1541. Se all'epoca il giurista fu famoso per i suoi *consilia*, si deve, tuttavia, dar conto del giudizio negativo espresso a riguardo da A. Padovani, *Ugo Boncompagni e lo Studio di Bologna nei primi decenni del Cinquecento*, in *La norma e la memoria. Studi per Augusto Vasina*, a cura di T. Lazzari, L. Mascanzoni, R. Rinaldi, Roma, [Istituto storico italiano per il Medioevo](#), 2004, p. 299.

³⁸ Su tale giurista v. A. Lupano, *Cravetta, Aimone*, in *DBGI*, cit., I, pp. 607-608.

³⁹ V. Piergiovanni, *Stracca, Benvenuto*, cit., p. 1922.

Si fundum del titolo *de pactis inter emptorem et venditorem compositis* del Codice (C. 4, 54, 2)⁴⁰.

Centrale per Stracca fu anche l'insegnamento di Pier Paolo Parisio⁴¹, aristocratico calabrese, che, rimasto vedovo in giovane età, prese l'abito ecclesiastico. Dopo aver spiegato le leggi per alcuni anni nello *Studium* di Padova, dal 1531 passò a Bologna, dove percepì uno stipendio di 1200 ducati⁴², tenendo la cattedra *extraordinaria de sero*, alternando di anno in anno la lettura del Digesto Nuovo e quella dell'*Infortiatum*⁴³; lasciò il mondo accademico definitivamente nel 1537, chiamato a Roma per rivestire la carica di Uditore generale delle cause della Camera Apostolica⁴⁴. Assai numerosi i suoi *consilia*⁴⁵ puntualmente allegati da Stracca in tutti i suoi trattati.

Da ultimo, Agostino Berò⁴⁶, di natali bolognesi, che dal 1507 fu compensato con 600 scudi⁴⁷ per la cattedra ordinaria mattutina sulle Decretali, mentre negli ultimi due anni in cui Stracca fu a Bologna insegnò il Decreto⁴⁸. L'allievo certamente ne apprezzò il magistero al punto di sceglierlo quale promotore ad entrambi gli esami di laurea, pur se tra i tre Maestri appena ricordati Berò è quello citato il minor numero di volte e, peraltro, solo nel *Tractatus de assecurationibus*. Le ragioni sono verosimilmente riconducibili alla sua produzione scientifica, che è per lo più canonistica e, dunque,

⁴⁰ Ludovicus Gozadinus, *Repetitio super practicabili lege Si fundum C. de pactis inter emptorem et venditorem. Cum additionibus et repertorio acutissimi U.I. professoris domini Petri de Moncada Hispani eius discipuli novissime edita*, Bononiae, per [Benedictum Hectoris bibliopolam Bononiensem](#), 1521.

⁴¹ D. Tarantino, *Parisio, Pier Paolo*, cit., II, pp. 1512-1514.

⁴² L. Simeoni, *Storia della Università*, cit. p. 42.

⁴³ U. Dallari, *I rotuli dei lettori*, cit., pp. 67-84.

⁴⁴ D. Tarantino, *Parisio, Pier Paolo*, cit., p. 1513. L'uditore generale svolgeva le funzioni giudiziarie all'interno della Camera Apostolica. Per un approfondimento v. M.G. Pastura Ruggiero, *La Reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII)*, Roma, [Archivio di Stato](#), 1987; P. Partner, *La Camera Apostolica come organo centrale delle finanze pontificie*, in *Cesare Borgia di Francia gonfaloniere di Santa Romana Chiesa, 1498-1503: Conquiste effimere e progettualità statale*, Atti del Convegno di studi (Urbino, 4-5-6 dicembre 2003), a cura di M. Bonvini Mazzanti, M. Miretti, Ostra Vetere, [Tecnostampa](#), 2005, pp. 73-84 e M.C. Giannini, *Note sui tesorieri generali della Camera apostolica e sulle loro carriere tra XVI e XVII secolo*, in *Offices et papauté: XIV^e-XVII^e siècle. Charges, hommes, destins*, a cura di A. Jamme e O. Poncet, Roma, [École française de Rome](#), 2005 (Collection de l'École française de Rome, 334), pp. 859-883.

⁴⁵ Petrus Paulus Parisius, *Consiliorum ac responsorum*, I-IV, Venetiis, [Apud Aurelium Pincium Venetum impressum](#), 1543.

⁴⁶ M. Cavina, *Berò, Agostino*, in *DBGI*, cit., I, pp. 232-233.

⁴⁷ L. Simeoni, *Storia della Università*, cit., II, p. 40.

⁴⁸ U. Dallari, *I rotuli dei lettori*, cit., pp. 67-84.

meno in sintonia con le opere del giurista anconetano. Questi, infatti, attinge alla sua dottrina quasi esclusivamente in tema di usure⁴⁹, reato perpetrato con frequenza dai mercanti, in cui il profilo canonistico appare di indubbia rilevanza.

Forti legami avvincevano tre di questi quattro autorevoli *legum doctores*: il più anziano, vale a dire Ludovico Gozzadini fu professore di Ugo Boncompagni, l'avvio della cui carriera ecclesiastica venne favorito da Pietro Paolo Parisio che, già cardinale, gli fece ottenere nel 1539 la nomina a Referendario di entrambe le Segnature – quella di Grazia e quella di Giustizia⁵⁰, nella quale si affermò quale esperto canonista⁵¹.

⁴⁹ La bibliografia in merito è assai vasta, senza pretesa di esaustività si segnalano G. Salvioi, *La dottrina dell'usura secondo i canonisti e i civilisti italiani dei secoli XIII e XIV*, in *Studi Fadda*, II, [Napoli, L. Piero, s.f.](#) 1906, pp. 259-278; T. P. Mc Laughlin, *The Teaching of the Canonists on Usury (XII, XIII and XIV Centuries)*, in «*Mediaeval Studies*», I (1939), pp. 81-147; E. Degano, *Usura*, in *Enciclopedia Cattolica*, 12, Città del Vaticano, [Ente per l'Enciclopedia Cattolica e per il libro cattolico](#), 1954, le sole coll. 937-938 per l'inquadramento storico; A. Dumas, *Intérêt et usure*, in *Dictionnaire du Droit Canonique*, VI, Paris, [Letouzey et Ane](#), 1957, coll. 1475-1518; G. Le Bras, *Usure*, II, *La doctrine ecclésiastique de l'usure à l'époque classique (XII^e-XV^e siècle)*, in *Dictionnaire de Théologie Catholique*, XV, 2, Paris, [Letouzey et Ane](#), 1950, coll. 2336-2372; J.T. Noonan, *The Scholastic Analysis of Usury*, Cambridge, [Harvard University Press](#), 1957; B. Nelson, *Usura e cristianesimo. Per una storia della genesi dell'etica moderna*, Firenze, [Sansoni](#), 1967; O. Capitani, *Sulla questione dell'usura nel Medio Evo*, in «*Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano*», 70 (1958), pp. 539-566, ora in *L'etica economica medievale*, a cura di O. Capitani, Bologna, [Il Mulino](#), 1974, pp. 23-46; *Una economia politica nel Medioevo*, a cura di O. Capitani, Bologna, [Patron](#), 1987; P. Grossi, *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*, Milano, [Giuffrè](#), 1960 (Circolo toscano di diritto romano e storia del diritto, 2); D. Quaglioni, «*Inter Iudeos et Christianos commertia sunt permissa*». 'Questione ebraica' e usura in Baldo degli Ubaldi (c. 1327-1400), in *Aspetti e problemi della presenza ebraica nell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XV)*, Roma, [Tipografia Ripoli](#), 1983 (Quaderni dell'Istituto di Scienze Storiche dell'Università di Roma, 2), pp. 273-305; Id., *Dal purgatorio al capitalismo. Economia e religione secondo J. Le Goff*, in «*Il Pensiero Politico*», 19 (1987), p. 383-391; U. Santarelli, *La categoria dei contratti irregolari. Lezioni di Storia del diritto*, Torino, 1984, pp. 80-98; B. Clavero, *Usura. Del uso económico de la religión en la historia*, Madrid, [Editorial Tecnos](#) 1984; G. Todeschini, *La ricchezza degli Ebrei. Mercè e danno nella riflessione ebraica e nella definizione cristiana dell'usura alla fine del Medioevo*, Spoleto, [Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo](#), 1989; A. Spicciani, *Capitale e interesse: tra mercatura e povertà nei teologi e canonisti dei secoli XIII-XV*, Roma, [Jouvence](#), 1990 (Storia, 24); G. Todeschini, *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna*, Bologna, [Il Mulino](#), 2002 (Collana di storia dell'economia e del credito. Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 11), specie le pp. 227-309 sulla condanna da parte della Chiesa della pratica usuraria; M. Boari, *Usura*, in *Enciclopedia del Diritto*, 45, Milano, [Giuffrè](#), 1992, pp. 1135-1142; G. Ceccarelli, *Il gioco e il peccato. Economia e rischio nel tardo Medioevo*, Bologna, [Il Mulino](#), 2003 (Collana di storia dell'economia e del credito. Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 12); C. Gamba, *Licita usura. Giuristi e moralisti tra Medioevo ed Età Moderna*, Roma, [Viella](#), 2003 (Ius Nostrum - studi e testi pubblicati dall'Istituto di Storia del diritto italiano dell'Università di Roma "La Sapienza", 30); A. Landi, *Ad evitandas usuras: ricerche sul contratto di censo nell'usus modernus Pandectarum*, Roma, [Fondazione Sergio Mochi Onory per la Storia del diritto italiano](#), 2004; *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confronto (sec. XII-XVI)*, a cura di D. Quaglioni, G. Todeschini e G.M. Varanini, Roma, [École française de Rome](#), 2005 (Collection de l'École française de Rome, 346) e P. Prodi, *Settimo non rubare. Furto e mercato nella storia dell'Occidente*, Bologna, [Il Mulino](#), 2009 (Collezione di testi e di studi - Storia), pp. 99-104.

⁵⁰ Per un approfondimento su questa magistratura v. C. Weber, *Il referendario di ambedue le Segnature. Una forma speciale di «servizio pubblico» della Corte di Roma e dello Stato Pontificio*, in *Offices et papauté*, cit., pp. 565-586.

⁵¹ L. Sinisi, *Boncompagni, Ugo*, cit., p. 286.

Allorquando Stracca si avviava a concludere il suo *iter studiorum*⁵² Boncompagni non era ancora dottore collegiato ma solo soprannumerario, Gozzadini era passato a miglior vita e Parisio aveva lasciato l'*Alma Mater*, preferendo la carriera ecclesiastica a quella accademica. Essi, dunque, non potevano essere da lui scelti affinché lo presentassero alla commissione di laurea.

Promotori ad entrambi gli esami⁵³ furono il già ricordato Agostino Berò ed Andrea Angelelli († 1541)⁵⁴, docente *diebus festis* ora sul Digesto Nuovo ora sull'Inforziato negli anni in cui Benvenuto fu studente⁵⁵. Di regola i promotori – maestri prediletti cui lo studente si affidava per la preparazione del «tremendum et rigorosum examen»⁵⁶ – erano due, ma poteva accadere, come in questo caso, che il Rettore consentisse in via eccezionale, al candidato – qualora fosse nobile (è questa la ragione invocata dal Nostro), ricco o impegnato in un ufficio che importava un grande onore – di affiancarvene un terzo⁵⁷. Stracca scelse Girolamo Grati († 1544)⁵⁸, che teneva la lettura ordinaria sul Codice dal 1530, per quello di diritto civile⁵⁹ e Paolo Pini († 1559)⁶⁰, che teneva la lettura ordinaria sul *Decretum*⁶¹, per quello di diritto canonico⁶². Se, da un lato, Stracca si mostra molto attento all'aspetto economico della laurea, domandando ed ottenendo di poter essere dispensato dal più costoso esame in Cattedrale in favore di quello in sacrestia riservato ai meno abbienti, dall'altro, egli non rinuncia al prestigio

⁵² Sull'esame di laurea v. A. Sorbelli, *Il "Liber secretus"*, cit., II, pp. XCIX-CVIII, ancora fondamentale, che ne delinea le varie fasi in epoca medievale. Per un approfondimento v. anche M. Bellomo, *Saggio sull'università nell'età del diritto comune*, II ed., Roma, [Il Cigno Galileo Galilei](#), 1994, pp. 229-246. Poche le novità introdotte per l'età moderna e puntualmente segnalate da M.T. Guerrini, *Qui voluerit in iure promoveri*, cit., pp. 15-22 e [Ead.](#), *Norma e prassi*, cit., pp. 1-34.

⁵³ ASBo, *Atti*, cit., 28 (1501-1539), c. 176v e ASBo, *Atti*, cit., 23 (1524-1537), c. 263v.

⁵⁴ Per un primo inquadramento di questo giurista v. S. Mazzetti, *Repertorio di tutti i professori antichi, e moderni della famosa Università, e del celebre Istituto delle Scienze di Bologna, con in fine alcune aggiunte e correzioni alle opere dell'Alidosi, del Cavazza, del Sarti, del Fantuzzi, e del Tiraboschi*, Bologna, [Tipografia San Tommaso d'Aquino](#), 1848, Angelelli Andrea, p. 24.

⁵⁵ U. Dallari, *I rotuli dei lettori*, cit., pp. 67-84.

⁵⁶ A. Sorbelli, *Il "Liber secretus"*, cit., II, p. LI.

⁵⁷ [A. Sorbelli, Il "Liber secretus", cit., *Hibid.*](#), pp. LI-LII.

⁵⁸ Per un approfondimento si rinvia a M.T., Guerrini, *Grati Girolamo*, in *DBGI*, I, cit., p. 1050.

⁵⁹ ASBo, *Atti*, cit., 28 (1501-1539), c. 176v e ASBo, *Atti*, cit., 23 (1524-1537), c. 263v.

⁶⁰ Cenni sul suo insegnamento in S. Mazzetti, *Repertorio*, cit., *Pini Paolo*, p. 246.

⁶¹ U. Dallari, *I rotuli dei lettori*, cit., pp. 67-84.

⁶² ASBo, *Atti*, cit., 28 (1501-1539), c. 176v e ASBo, *Atti*, cit., 23 (1524-1537), c. 263v.

scientifico del dottorato bolognese ed, anzi, approfittando del suo *status* nobiliare, richiede di essere presentato non da due ma da tre *doctores*.

Il dottorato in entrambe le discipline fu conseguito nel medesimo giorno e dinanzi ad una commissione presieduta dall'Arcidiacono della Cattedrale Tommaso Campeggi († 1564)⁶³, vescovo di Feltre e giurista di una qualche fama, come attesta l'aggregazione al collegio bolognese dei dottori di diritto civile⁶⁴ fin dal 1512. Questi fu coadiuvato dal vicario, il dottore *in utroque iure* Giovanni Ludovico Bovio († 1563), titolare della cattedra ordinaria sul Digesto Vecchio e sul Codice, ad anni alterni, nel periodo in cui Benvenuto frequentava le aule bolognesi⁶⁵.

Da una prima ricognizione sulle opere di Stracca si evince come tra i professori che lo presentarono al *conventus* il solo Berò risulti citato e la sua *opinio* ricordata, peraltro – come visto – non con la stessa frequenza con cui sono richiamati gli altri *praeceptores* del giurista.

Vorrei concludere con un'osservazione sulla presenza, sia tra i promotori che tra gli altri membri delle commissioni, di giudici della Mercanzia bolognese, tribunale inter e sovra-corporativo preposto alla soluzione delle controversie di *ius mercatorum*⁶⁶. Si tratta di circostanza, non infrequente, ma che nel caso del Nostro appare evocativa della sua carriera e dei suoi interessi.

⁶³ Per un profilo bio-bibliografico v. B. Pieri, *Campeggi, Tommaso*, in *DBGI*, cit., I, pp. 404-405.

⁶⁴ Sui collegi di diritto civile e di diritto canonico, che «riunivano al proprio interno un selezionato numero di graduati bolognesi deputati a formare le commissioni abilitate ad esaminare i candidati ai titoli accademici», v. M.T. Guerrini, *Collegi dottorali in conflitto. I togati bolognesi e la Costituzione di Benedetto XIV (1744)*, Bologna, *Clueb*, 2012, pp. 47-90; G. Morelli, *I Collegi di diritto nello Studio di Bologna tra XIV e XVII secolo. Considerazioni preliminari*, in «*Il Carrobbio*», 8 (1982), pp. 249-258 e A. Sorbelli, *Il "Liber secretus iuris Caesarei" dell'Università di Bologna*, I: 1378-1420. *Con un'introduzione sull'origine dei collegi dei dottori*, Bologna, *Istituto per la Storia dell'Università*, 1983 (rist. anast. Ed. Bologna, 1938) (*Universitatis Bononiensis monumenta*, 2), pp. IX-LXXVI.

⁶⁵ U. Dallari, *I rotuli dei lettori*, cit., pp. 67-83.

⁶⁶ Per un approfondimento sulla Mercanzia bolognese v. F. Boris, *Lo Studio e la Mercanzia: i «Signori dottori cittadini» giudici del Foro dei Mercanti nel Cinquecento*, in *Sapere e'è potere. Discipline, Dispute e Professioni nell'Università Medievale e Moderna. Il caso bolognese a confronto. Atti del 4° Convegno* (Bologna, 13-15 aprile 1989), III. *Dalle discipline ai ruoli sociali*, a cura di A. De Benedictis, Bologna, *Istituto per la storia di Bologna*, 1990, pp. 179-201; Id., *L'archivio del Foro dei mercanti di Bologna. Problemi di riordinamento e prospettive di ricerca*, in «*Archivi per la storia. Rivista dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana*», 4 (1991), n. 1-2, pp. 279-289; *Ead.*, *Il Foro dei Mercanti: l'autocoscienza di un ceto*, in «*Atti e memorie della Deputazione di Storia patria per le province di Romagna*», n.s., 43 (1992), pp. 319-331; Id., *L'attività del Foro dei mercanti nei documenti del fondo archivistico*, in *Diritto particolare e modelli universali nella giurisdizione mercantile (secoli XIV-XVI)*, a cura di P. Bonacini e N. Sarti, Bologna, *Bononia University Press*, 2008 (*Studi e memorie per la Storia dell'Università di Bologna*), pp. 57-71; A. Legnani Annichini, *La giustizia dei mercanti. L'Universitas mercatorum, camporum et artificum di Bologna e i suoi statuti del 1400*, Bologna,

Ben tre – Berò, Angelelli e Pini – dei quattro *doctores* che portarono Benvenuto Stracca alla laurea nel corso della loro vita rivestirono la carica di giudice del Foro dei mercanti cittadino⁶⁷, mentre il quarto, Girolamo Grati, nel 1535 era stato sindaco della Gabella Grossa, preposta alla riscossione del dazio sulle merci⁶⁸; carica ricoperta anche da Angelelli e Pini. Forse proprio per la loro sensibilità ai problemi legati al mondo del commercio furono scelti dal candidato, proveniente da una famiglia che aveva prosperato grazie agli scambi commerciali e che evidentemente sin da studente aveva una vocazione per quel settore del diritto di cui si occupò per tutta la vita. Non è da escludere, peraltro, che il giovane volesse in tal modo rendere omaggio ai propri avi in un momento per lui cruciale.

Completano il novero degli esaminatori i priori⁶⁹ preposti ai due *collegia*: Sforza Volta († *post* 1541)⁷⁰ per il diritto civile ed Alessandro Magnani († 1552)⁷¹ per il canonico. Entrambi alternarono la *lectura* straordinaria vespertina sul Digesto Nuovo e quella sull'Inforziato negli anni in cui Benvenuto studiò a Bologna⁷² ed entrambi furono presenti anche nella commissione che non presiedevano.

Per quanto riguarda la rappresentanza del collegio di diritto canonico, li affiancarono i già ricordati dottori collegiati Agostino Berò e Giovanni Ludovico Bovio, come pure Graziano Grassi († 1545)⁷³ e Girolamo Calderini († 1559)⁷⁴, laureati

Bologna University Press, 2005 e Id., *La Mercanzia di Bologna. Gli statuti del 1436 e le riformazioni quattrocentesche*, Bologna, Bologna University Press, 2008.

⁶⁷ Agostino Berò ricoprì la carica di giudice del Foro dei mercanti nel 1509, 1515, 1523, 1528, 1533, 1537, 1545 e 1550 (A. Macchiavelli, *Nomi e cognomi de' Signori Giudici ordinarj del Foro dei mercanti di Bologna, già raccolti dal Sig. Giudice del primo Semestre dell'Anno 1731. E dati in luce incominciando dall'Anno 1442, sino a tutto l'Anno 1733. Ed ora per ordine de' Sig.ri CONSOLI del detto Foro riscontrati con li Registri originali degl'Atti del loro Archivio, e ristampati con l'Aggiunta dall'Anno 1441 fino a tutto l'Anno 1752*, Bologna, Giuseppe Longhi, 1752, pp. 9-11); Andrea Angelelli nel 1512, 1521, 1529 e 1535 (*Nomi e cognomi*, cit., pp. 9-11); Paolo Pini nel 1538, 1544 e 1549 (*Nomi e cognomi*, cit., p. 11).

⁶⁸ M. Carboni, *La Gabella Grossa di Bologna. La formazione di una azienda fiscale*, in «Il Carrobbio», XVI (1990), pp. 113-122 e Id., *La Gabella Grossa di Bologna. Crisi di una grande azienda daziaria*, in «Il Carrobbio», XVII (1991), pp. 99-109.

⁶⁹ L'ufficio di priore del collegio di diritto civile aveva una durata di 2 mesi; quello del collegio di diritto canonico di 6 mesi (M.T. Guerrini, *Collegi dottorali*, cit., pp. 53-54).

⁷⁰ Per un primo inquadramento v. S. Mazzetti, *Repertorio*, cit., *Volta Sforza Galeazzo*, p. 325.

⁷¹ Un breve profilo del giurista è delineato da S. Mazzetti, *Repertorio*, cit., *Magnani Alessandro*, pp. 188-189.

⁷² U. Dallari, *I rotuli dei lettori*, cit., pp. 67-84.

⁷³ Cenni biografici in S. Mazzetti, *Repertorio*, cit., *Grassi Graziano*, p. 162.

⁷⁴ Per una prima informazione v. S. Mazzetti, *Repertorio*, cit., *Calderini Girolamo*, p. 77.

nel solo diritto canonico e preposti alla lettura straordinaria nei giorni di festa sul *Liber Sextus* e sulle *Clementinae*⁷⁵. In qualità di soprannumerari furono chiamati Paolo Saraceni⁷⁶, cui era affidato il corso sul *Sextus* e sulle *Clementinae*⁷⁷, il già ricordato Girolamo Grati e Romeo Bocchi († 1577)⁷⁸, titolare della cattedra ordinaria sul Decreto⁷⁹; quali soprannumerari dei soprannumerari Antonio Galeazzo Malvasia († 1570)⁸⁰ e Nicola dalle Armi († 1563)⁸¹, che insegnavano il Digesto Nuovo, il primo nel corso ordinario, il secondo in quello vespertino⁸².

Fecero parte della commissione di diritto civile Girolamo Campeggi⁸³, le cui lezioni Stracca non dovette seguire poiché questi dal 1490 non risulta titolare di alcun corso all'*Alma Mater*, ed i già ricordati Antonio Galeazzo Malvasia e Girolamo Grati; quali soprannumerari furono convocati Romeo Bocchi e – come detto – Ugo Boncompagni⁸⁴.

Vale la pena sottolineare come tutti i professori che addottorarono il giureconsulto anconetano svolsero l'ufficio di sindaco della Gabella Grossa, un ruolo chiave per l'economia cittadina, e come ben sette membri⁸⁵ della commissione chiamata a valutare la preparazione di Stracca in diritto civile ed altrettanti⁸⁶ di quella di *ius canonicum*

⁷⁵ U. Dallari, *I rotuli dei lettori*, cit., pp. 67-84.

⁷⁶ Sul *legum doctor* v. S. Mazzetti, *Repertorio*, cit., *Saraceni Paolo*, p. 282.

⁷⁷ U. Dallari, *I rotuli dei lettori*, cit., pp. 67-84.

⁷⁸ Un primo inquadramento del giurista è dato da S. Mazzetti, *Repertorio*, cit., *Bocchi Romeo*, p. 59.

⁷⁹ U. Dallari, *I rotuli dei lettori*, cit., pp. 67-84.

⁸⁰ Per un sintetico profilo biografico v. S. Mazzetti, *Repertorio*, cit., *Malvasia Antonio Galeazzo*, pp. 192-193.

⁸¹ Sul giurista v. S. Mazzetti, *Repertorio*, cit., *Dall'Armi Nicolò*, p. 167.

⁸² U. Dallari, *I rotuli dei lettori*, cit., pp. 67-84.

⁸³ Sul *legum doctor* v. G.P. Brizzi, *Campeggi, Girolamo*, in *DBI*, 17, Roma, 1974, pp. 453-454, il quale ne fa risalire la morte al 1534, data da rivedere alla luce dei verbali di laurea di Stracca, che attestano come questi fosse ancora in vita nel 1537.

⁸⁴ ASBo, *Atti*, cit., 28 (1501-1539), c. 176v e ASBo, *Atti*, cit., 23 (1524-1537), c. 263v.

⁸⁵ Si tratta di Sforza Volta nel 1541 (*Nomi e cognomi*, cit., p. 11); Agostino Berò nel 1509, 1515, 1523, 1528, 1533, 1537, 1545 e 1550 (*Nomi e cognomi*, cit., pp. 9-11); Alessandro Magnani nel 1521, 1526, 1530, 1535, 1541, 1548 (*Nomi e cognomi*, cit., pp. 10-11); Giovanni Ludovico Bovio nel 1525, 1531, 1537, 1546 e 1558 (*Nomi e cognomi*, cit., pp. 10-12); Antonio Galeazzo Malvasia nel 1531, 1539, 1544, 1551, 1559 e 1566 (*Nomi e cognomi*, cit., pp. 10-12); Romeo Bocchi nel 1539 e 1567 (*Nomi e cognomi*, cit., pp. 11-12) e Ugo Boncompagni nel 1536 (*Nomi e cognomi*, cit., p. 11).

⁸⁶ Ricoprirono tale carica Alessandro Magnani nel 1521, 1526, 1530, 1535, 1541, 1548 (*Nomi e cognomi*, cit., pp. 10-11); Agostino Berò nel 1509, 1515, 1523, 1528, 1533, 1537, 1545 e 1550 (*Nomi e cognomi*, cit., pp. 9-11); Sforza Volta nel 1541 (*Nomi e cognomi*, cit., p. 11); Giovanni Ludovico Bovio nel 1525, 1531, 1537, 1546 e 1558 (*Nomi e cognomi*, cit., pp. 10-12); Romeo Bocchi nel 1539 e 1567 (*Nomi e cognomi*, cit., pp. 11-12); Antonio Galeazzo Malvasia nel 1531, 1539, 1544, 1551, 1559 e 1566 (*Nomi e cognomi*, cit., pp. 10-12) e Nicola dalle Armi nel 1543, 1552 e 1557 (*Nomi e cognomi*, cit., pp. 11-12).

abbiano occupato la carica di giudice del Foro dei mercanti cittadino. Una carica esercitata – lo si è detto – pure da due dei tre promotori ad entrambi gli esami. Se per questi ultimi si può forse azzardare una particolare vicinanza da parte del laureando proprio per l’attenzione da loro prestata alle tematiche mercantili, la convergenza di funzioni in capo a molti membri delle commissioni è da ricondurre alla circostanza per cui – fin dal 1468 si era stabilito che tale magistrato – in origine estraneo al contesto cittadino⁸⁷ – dovesse essere individuato tra i *legum doctores* facenti parte del collegio bolognese di diritto civile⁸⁸. Una modifica, che conseguì verosimilmente ad un maggior coinvolgimento dei dottori nella vita economica cittadina in seguito all’assegnazione agli stessi, per opera del legato Marco Condulmer († 1460-1465ca)⁸⁹ nel 1432⁹⁰, dei dazi della Gabella Grossa, con il congiunto obbligo di mantenere il Naviglio a garanzia del pagamento degli stipendi dei lettori. Oltre a corrispondere alla chiusura localistica che caratterizzò le magistrature bolognesi a partire dal XV secolo, non dovette esulare dallo spirito della riforma l’opportunità di blandire i membri del collegio dottorale e di ‘addolcirne’ la politica daziaria che tanto incideva sulle entrate dei mercanti.

La circostanza che la maggioranza dei promotori – individuati dal candidato – e dei commissari – selezionati tra i membri del collegio – siano stati almeno una volta, e in alcuni casi molte volte, giudici della Mercanzia apre il campo ad un’accattivante suggestione, vale a dire che la specificità dell’attività professionale e della produzione

⁸⁷ *Statuti dell’Universitas mercatorum, camporum et artificum di Bologna (1400)*, in A. Legnani Annichini, *La giustizia dei mercanti*, cit., rub. [1] *De electione et nominatione iudice forastiero de la ditta Universitade*, pp. 173-174.

⁸⁸ Su questa importante riforma v. F. Boris, *Lo Studio e la Mercanzia*, cit., pp. 179-201; A. Legnani Annichini, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 68-74 e Appendice I, in cui la *Riformazione del 7 aprile 1468 concernente la carica di giudice del Foro dei mercanti* è edita.

⁸⁹ Un quadro biografico è delineato da A. Olivieri, *Condulmer, Marco*, in *DBI*, 27, Roma 1982, pp. 765-766.

⁹⁰ Il controllo della Gabella, cui nell’espansione costante della popolazione e dell’economia cittadina i pontefici continuano ad addossare nuovi e specifici oneri, assieme alla rendita e al prestigio che essa garantiva assicurarono ai dottori uno stabile ruolo di classe dirigente cittadina e una propria, consolidata posizione politico-istituzionale. [Sul punto v.v.](#) G. Morelli, *La Scuola di Diritto nello Studio bolognese fra XVI e XVIII secolo*, in *L’Archiginnasio. Il Palazzo, l’Università, la Biblioteca*, Bologna, [Credito romagnolo](#), 1988, p. 390 e p. 405 nt. 9 e A. Giacomelli, *L’età moderna (dal XVI al XVIII secolo)*, in *L’Università a Bologna. maestri, studenti e luoghi dal XV al XX secolo*, a cura di G. P. Brizzi, L. Marini, P. Pombeni, Bologna, [Cassa di risparmio di Bologna](#), 1988, pp. 12-28. Diversamente M. Cavina, *Carlo Ruini. Una ‘autorità’ del diritto comune fra Reggio Emilia e Bologna fra XV e XVI secolo*, Milano, [Giuffè](#), 1998, pp. 145-146, nt. 5, data al primo novembre 1433 tale disposizione, successivamente confermata prima da papa Eugenio IV, con Bolla del 16 maggio 1437, quindi dalle autorità cittadine il 7 gennaio 1439. Papa Giulio II, con Bolla del 6 gennaio 1509, dispose che preposti a tale ufficio fossero dottori collegiati, due per collegio, presieduti da un priore, dagli stessi eletto ogni due mesi vietando qualsiasi ingerenza esterna.

scientifico di Stracca sia da ricondurre al percorso di studi svolto a Bologna e al suo momento conclusivo. Purtroppo i documenti non ce lo raccontano ma è suggestivo pensarlo!

Appendice 1

AsBo, *Atti del collegio di diritto canonico*, 28 (1501-1539), c. 176v*.

Die lune xxx^a Aprilis 1537

Convocato et congregato infrascripto collegio in sacrestia veterae ecclesiae/
Cathedralis Bononiensis, loco solito etc. in qua quidem congregatione /interfuerunt et
intervenerunt infrascripti dicti doctores, videlicet / dominus Alexander de Magnanis
prior,/ dominus Augustinus Bereo, dominus Gratianus de Grassis,/ dominus Sfortia
Volta, dominus Johannes Ludovicus a Bove et/ dominus Jeronymus Caldarinus,
omnes doctores corporati / ipsius collegii, ac dominus Paulus Saracinus, dominus
/Jeronymus de Gratis et dominus Romeus de Buchis/ supranumerarii etc. nec non
dominus Antonius Galeatius/ de Malvasia et dominus Nicolaus de Armis
supra/numerarii supranumerariorum ipsius collegii,/ omnes representantes etc., et
assistentes in ipso collegio,/ prefato domino Johanne Ludovico a Bove tamquam
vicario/ Reverendissimi domini Thome Campegii episcopi Feltrensis—et ecclesiae/
Bononensis archidiaconi dignissimi fuit in ipso collegio pre/sentatus suprascriptus
dominus Benvenutus Stracha exa/minandus et approbandus in iure canonico per
prefatos/ dominum Augustinum Beroium, dominum Andream Angelellum et /
dominum Paulum a Pini et ita et taliter fuit examinatus/ qui ab omnibus nemine
discrepante fuit approbatus / et ita relatus fuit ipso domino vicario. /


Qui dominus vicarius, attenta huiusmodi approbatione ac approbatione nemine /
discrepante facta per dominos doctores collegii iuris civilis, ibidem in suffi/cienti
numero congregatos,—pronuntiavit, declaravit, constituit et /fecit ipsum dominum
Benvenutum in iure canonico et civili ad / Laudem Dei./

Et cui domino Benvenuto presenti et idem dominus Augustinus suo et / aliorum
compromotorum nomine dedit insigna./

Qui dominus Benvenutus iuravit.

* È questa l'occasione per ringraziare il collega e amico Ugo Bruschi che ha riletto insieme a me la trascrizione.

|



Appendice 2

AsBo, *Atti del collegio di diritto civile*, 23 (1524-1537), c. 263v.

Die Lune ultima aprilis 1537

Convocato infrascripto collegio etc. et de mandato domini prioris est in sacristia/ veteri ecclesiae Cathedralis Bononiensis, loco solito etc. in qua / quidem congregatione interfuerunt et intervenerunt infrascripti domini doctores, / videlicet dominus Sfortia Volta prior ipsius collegii,/ Reverendissimus dominus Ieronymus Campegius episcopus Parentinus, / dominus Augustinus Beroo, dominus Alexander de Magnanis,/ dominus Johannes Ludovicus de Bove, dominus Antonius Galeatius de/ Malvasia, dominus Jeronymus de Gratis, omnes doctores corporati / ipsius collegii, ac dominus Romeus Buchus et dominus Ugo de / Boncompagnis, supranumerarii ipsius collegii omnes representantes etc./

Et ipso domino Johanne Ludovico in ipso collegio existenti tamquam/ vicario, Reverendissimo in Christo patris, domino Thome Campegii episcopus /Feltrensis ac ecclesiae Bononiensis archydiaconi dignissimi fuit in / ipso collegio presentatus dominus Benvenutus Stracha Anconitanus / per dominum Augustinum Beroum, dominum⁹¹ Andream Angelellum/, dominum Ieronymum de Gratis compromotores etc. examinandus / et approbandus in iure civili et ita et taliter /fuit examinatus qui ab omnibus nemine discrepante / fuit approbatus et ita relatus fuit ipsi domino vicario./

Qui dominus vicarius attenta dicta approbatione ac /approbatione nemine discrepante facta per dominos doctores/ collegi iuris canonici ibidem in sufficienti numero congregatos / pronuntivit, declaravit, constituit et fecit ipsum/ dominum Benvenutum doctorem in iure civili et canonico. /

Et cui domino Benvenuto idem dominus Jeronymus Gratus/ suo et aliorum compromotorum nomine dedit insigna.

Qui dominus Benvenutus iuravit.

⁹¹ Segue *Alex(andrum)* depennato.